

Agricoltura. Il Dl crescita impone le liste anche alle imprese che finora erano state esonerate

Elenco clienti per i minimi

Da chiarire se l'obbligo vale da dicembre o per tutto il 2012

Gian Paolo Tosoni

A sorpresa, anche gli agricoltori esonerati ai fini dell'Iva devono trasmettere gli elenchi clienti e fornitori. E c'è pure il dubbio su quale sia la decorrenza di questo nuovo obbligo.

L'incredibile adempimento viene introdotto dall'articolo 36 del Dl 179/2012 (decreto crescita, convertito nella legge 221/2012), entrato in vigore il 19 dicembre scorso. La norma giustifica tale obbligo con la necessità di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Ce 28 gennaio 2002 n. 178 sulla sicurezza alimentare. Per raggiungere tale obiettivo, si utilizzano quindi comunicazioni squisitamente di carattere fiscale, che sono state introdotte allo scopo di monitorare le spe-

se dei contribuenti ai fini dell'accertamento sintetico (spesometro) e per i controlli incrociati in materia di Iva.

Quindi l'obbligo riguarda d'ora in poi anche le imprese agricole minime di cui all'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/72 e cioè quelle che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della tabella A, allegata a questo stesso decreto.

LA MOTIVAZIONE

Il nuovo onere serve a migliorare la vigilanza sulla tracciabilità dei cibi e non ha un legame con le regole fiscali

Gli agricoltori in regime di esonero sono esentati dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento. In caso di cessione di beni o prestazioni di servizi, gli acquirenti devono emettere autofattura, applicando le percentuali di compensazione per le vendite di prodotti agricoli. Gli agricoltori esonerati hanno soltanto l'obbligo di conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e le autofatture di vendita.

L'obbligo degli elenchi clienti e fornitori è stato introdotto dall'articolo 21 del Dl 78/10, che prevedeva il limite di 3.000 euro per ogni operazione. Per questa norma il decreto ministeriale attuativo è stato emanato il 21 dicembre 2012. Nel frattempo, il limite è stato eliminato dall'articolo 2, comma 6 del Dl 16/2012. Devono essere

comunicate anche le operazioni effettuate nei confronti di privati, se di importo superiore a 3.600 euro.

L'elenco clienti e fornitori deve essere trasmesso all'agenzia delle Entrate soltanto con modalità telematiche entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle operazioni registrate nell'anno precedente. Per gli agricoltori esonerati che non sono obbligati alla registrazione delle fatture, si dovrà presumibilmente fare riferimento alle fatture ed autofatture ricevute nell'anno.

Gli agricoltori esonerati, per soddisfare a tale inaspettato e discutibile obbligo, non devono tenere alcuna contabilità. Quando dovranno trasmettere i dati, dovranno affidarsi a soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, Caf, associa-

zioni di categoria, eccetera) e dovranno sommare per ogni cliente e fornitore gli importi dell'imponibile e dell'imposta. Ma il problema vero adesso è quello di stabilire la decorrenza di tale adempimento. La scadenza del 30 aprile 2013 riguarderà anche gli agricoltori esonerati? E, in caso di risposta affermativa, dovranno essere riportati i dati relativi ai clienti e fornitori di tutto l'anno 2012 o soltanto le operazioni effettuate dal 19 dicembre?

Magari potrà prevalere l'interpretazione che si tratta di norma procedimentale e quindi, visto che la scadenza per la trasmissione degli elenchi è il 30 aprile 2013, quando la norma è già in vigore, l'adempimento riguarderebbe tutte le fatture del 2012. Insomma, oltre al danno anche la beffa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritto societario. Restano gratuite le correzioni minori

Statuti Srls, modifiche da pagare al notaio

Angelo Busani

La Srls (società a responsabilità limitata semplificata) perde l'ingabbiatura dello statuto standard. È quanto consegue al "parere" (prot. n. 43644 del 10 dicembre 2012) del ministero della Giustizia, fatto proprio nella circolare n. 3657/C (prot. n. 33 del 2 gennaio 2013) del ministero dello Sviluppo economico (sulla quale si veda il Sole 24 Ore di ieri).

Il parere della Giustizia

Il "parere" della Giustizia inverte radicalmente l'opinione che si era formata all'indomani dell'ingresso nel nostro ordinamento della Srls (che è frutto dell'articolo 3, comma 1 del Dl 1/2012, che ha originato l'articolo 2463-bis del Codice civile) e della società a responsabilità limitata a capitale ridotto (la Srl-cr, introdotta dall'articolo 44 del Dl 83/2012): in sostanza, dal dettato dell'articolo 2463-bis (secondo il quale l'atto costitutivo della Srls «deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto» ministeriale) la tesi dominante tra gli addetti ai lavori riteneva una assai limitata modificabilità al testo standard di statuto (approvato con dm 138/2012), e ciò anche perché, trattandosi di una prestazione professionale gratuita per legge, tale gratuità veniva ancorata alla limitazione dell'attività notarile derivante dalla necessità di adottare il modello ministeriale.

Le poche modifiche consentite erano di limitata rilevanza: l'indicazione della durata in carica dell'organo amministrativo, la definizione della data di chiusura del primo esercizio sociale (e, di conseguenza, di quelli successivi) e, forse, pochissimo altro. L'insuscettibilità dello statuto standard ad essere "manipolato" era affermata anche dallo stesso ministero dello Sviluppo econo-

mico (nota prot. n. 182451 del 30 agosto 2012).

Per effetto del parere della Giustizia, ora anche lo Sviluppo economico torna dunque sui suoi passi e trasmette alle Camere di commercio, che ospitano il Registro delle Imprese, questa direttiva: in sostanza, esistono due tipi di Srls, una che si ha quando l'atto costitutivo viene stipulato in conformità al modello standard e che prevede la prestazione gratuita del notaio; mentre esiste un altro tipo di Srls che può discostarsi anche in maniera assai rilevante dal modello standard e che, comportando un intervento professionale del notaio non limitato alla ricopiatura del modello standard, evidentemente deve essere retribuito (pur non esistendo una prassi in materia si può immaginare, stante il limitato valore dell'atto, compreso tra i 9.999 euro, un costo notabile oscillante tra gli 800 euro e i 1.300 euro). Appare ovvio che, nell'ambito del tipo Srls "gratuito", rientri anche

quell'atto costitutivo che, pur non essendo esattamente conforme al modello ministeriale, riporti comunque pochissime variazioni rispetto a esso, vale a dire quelle che erano ammesse prima dell'emissione del parere della Giustizia del 10 dicembre 2012.

Gli effetti

Se tutto ciò che semplifica è senz'altro da salutare con favore, non è sempre oro quel che luccica. Lasciando ogni considerazione, perché ormai diventa solo accademica, sul carattere imperativo o meno delle disposizioni legislative che usano il verbo "dovere" (l'atto costitutivo della Srls «deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard»), l'apertura della Giustizia comporta un'inevitabile confusione tra la Srls e la Srlcr (dato che la distinzione principale tra questi due tipi societari era proprio quella che nella Srls non c'è la previsione di uno statuto standard).

Infatti, se è vero che, dopo una lettura anche in questo caso "antiestuale" della normativa in materia (la Srlcr può essere costituita da soggetti «che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione»), la Srls può essere costituita anche da chi non abbia compiuto i 35 anni d'età (in tal senso il ministero dello Sviluppo economico con parere n. 0182223 del 30 agosto 2012), non si capisce bene quale differenza vi sia tra la Srls e la Srlcr visto che entrambe hanno il capitale inferiore a 10 mila euro e hanno come soci solo le persone fisiche: l'unica (marginale) differenza resta che nella Srls solo i soci possono essere eletti amministratori, mentre la Srlcr "supporta" quali amministratori anche persone fisiche non socie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. L'illecito è amministrativo

L'evasione Iva non è reato negli scambi con San Marino

Antonio Iorio

Negli scambi tra San Marino e Italia non c'è il reato di evasione Iva all'importazione, in quanto si tratta di operazioni effettuate in esenzione da tutti i dazi. A fornire questo importante principio è la Corte di Cassazione, terza Sezione penale, con la sentenza 1172/2013 depositata ieri.

La pronuncia consegue ad un'articolata operazione di polizia giudiziaria svolta dalla Guardia di finanza nei confronti di cittadini possessori di natanti

immatricolati nei registri sammarinesi.

In particolare, le Fiamme gialle, ritenendo sussistenti i reati di contrabbando doganale e di evasione Iva all'importazione nelle ipotesi in cui quei natanti fossero nella disponibilità di fatto di cittadini italiani, avevano proceduto al loro sequestro ed alla denuncia dei possessori delle imbarcazioni.

La sentenza della Suprema Corte segue di pochi mesi (si veda il Sole 24 Ore dell'8 settembre 2012) un'analoga decisione

che aveva ritenuto insussistente, nella specie, anche il reato di contrabbando doganale.

Questa ulteriore pronuncia appare particolarmente importante perché dovrebbe, definitivamente, porre fine alla citata attività di polizia giudiziaria svolta dalla Gdf.

Nella specie, il contribuente che si era visto sequestrare il natante e successivamente respingere la richiesta di revoca della misura cautelare dal Tribunale del riesame di Rimini, ricorreva per cassazione evidenziando,

tra l'altro, che la disciplina delle importazioni tra Italia e la Repubblica di San Marino era sottoposta alle regole generali sulle importazioni previste dal titolo V del Dpr 633/1972.

Ne conseguiva che per questi rapporti, almeno relativamente agli acquisti eseguiti da operatori economici nazionali, non poteva farsi riferimento alle sanzioni irrogate per l'Iva all'importazione (articolo 70 del Dpr 633/72), ma a quelle amministrative, di gran lunga meno gravi, relative all'Iva interna (Dlgs 471/1997).

Veniva poi osservato che in ragione del particolare regime previsto negli scambi commerciali tra i due Stati, in esenzione di tutti i dazi, in ogni caso l'eventuale mancato assolvimento del tributo non poteva neanche

farsi integrare il contrabbando doganale.

I giudici di legittimità, richiamando anche il recente orientamento della Suprema Corte (sentenza 34256/2012), hanno evidenziato che il delitto di evasione Iva all'importazione non è configurabile nel caso di merci importate dalla Repubblica di San Marino nel territorio italiano. Ciò in quanto, a seguito dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica del Titano, gli scambi doganali con l'Italia sono eseguiti in esenzione da tutti i dazi all'importazione ed all'esportazione.

Da qui l'insussistenza dei reati che erano stati contestati durante l'indagine e l'accoglimento del ricorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Statuto standard

Lo statuto standard è previsto dalla legge per le Srls (società a responsabilità limitata semplificata). Con parere del ministero della Giustizia è stato ora chiarito che è possibile discostarsi anche in modo significativo dallo schema di statuto standard. La possibilità di introdurre modifiche porta a ritenere che questi interventi non siano più gratuiti dal punto di vista notarile

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Governance e controlli nelle banche, negli intermediari finanziari e negli emittenti quotati

Milano, 7 e 8 febbraio 2013 • Grand Hotel et de Milan

Prima giornata: giovedì 7 febbraio 2013

Seconda giornata: venerdì 8 febbraio 2013

La governance e i controlli nelle banche, negli intermediari finanziari e negli emittenti quotati nella recente evoluzione normativa e nella prassi operativa

Prof. Notaio Piergaetano Marchetti
Università Luigi Bocconi di Milano

Le recenti disposizioni in tema di incompatibilità tra "cariche analoghe" (Interlocking directorates): primi orientamenti applicativi

Prof. Avv. Francesco Carbonetti
Studio Legale Carbonetti e Associati

La disciplina delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati

Avv. Giuseppe Cannizzaro
Gianni Origoni Grippio Cappelli & Partners

I nuovi criteri applicativi in materia di organizzazione e governo societario: composizione, professionalità e funzionalità degli organi amministrativi e di controllo

Prof. Avv. Raffaele Lener
Università di Roma Tor Vergata

Avv. Raffaele Rizzi
Fabrica Sgr

Le c.d. "quote rosa" e l'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione: problematiche e stato attuativo della nuova disciplina

Notaio Angelo Busani
Notaio in Milano

Prof. Avv. Umberto Morera
Università di Roma Tor Vergata

Le disposizioni in materia di politiche e prassi di incentivazione e remunerazione

Prof. Avv. Andrea Zoppini
Università Roma Tre

Le strategie di governance, la disciplina dei controlli e la creazione di valore in ambito bancario e finanziario

Prof.ssa Marina Brogi
Sapienza Università di Roma

Gli orientamenti ESMA del 25 giugno 2012 sui requisiti della funzione di controllo di conformità di cui alla MiFID

Prof. Avv. Michele de Mari
Università di Verona

Il documento della Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa

Avv. Roberto Della Vecchia
Studio Legale Carbonetti e Associati

L'evoluzione dei modelli di controllo verso una visione integrata: proposta di un modello operativo di integrazione tra rischi operativi, rischio di compliance e rischio IT

Dott.ssa Serenaella De Candia
UniCredit Audit

Il controllo fiscale nell'attività degli intermediari finanziari: presidio del rischio fiscale fra disposizioni OCSE e Banca d'Italia

Prof. Tommaso Di Tanno
Università di Siena

Avv. Patrizio Braccioni
Paul Hastings

La ripartizione delle competenze tra compliance e internal audit nella prestazione dei servizi di investimento

Dott. Alessandro Papaniaros
Banca Popolare

Le responsabilità penali dei soggetti coinvolti nell'ambito dei controlli societari

Dott. Fabrizio D'Arcangelo
Tribunale di Milano

Avv. Maurizio Bellacosa
LUISS "Guido Carli" di Roma

I prossimi eventi in programma

Web Seminar

Focus sul Bilancio Ias/Ifrs 2012

L'impaired test delle attività finanziarie
La selezione dei parametri finanziari
Le conseguenze contabili della ristrutturazione dei debiti
La contabilizzazione delle imposte differite
L'iscrizione e la misurazione dei fondi rischi
15 - 17 - 22 - 25 - 29 - 31 gennaio 2013 ore 15.30

I profili fiscali

delle operazioni sul capitale

Milano, 23 gennaio 2013
Camera di Commercio di Milano • Palazzo Giureconsulti

Accordo sulla produttività

e nuove relazioni industriali

Ritribuzione collegata alla produttività
Legge e contrattazione collettiva
Rapporti tra contratto nazionale e aziendale
Nuove regole sulla rappresentanza
Milano, 30 e 31 gennaio 2013 • Grand Hotel et de Milan
Roma, 20 e 21 febbraio 2013 • The St. Regis

Le nuove regole

del pubblico impiego

Riforma Fornero, Spending Review e Decreto Anticorruzione
In collaborazione con
Sapienza Università di Roma
Roma, 5 febbraio 2013 • CNEL

Le operazioni di aumento

del capitale sociale

Roma, 19 febbraio 2013 • Auditorium Antonianum

Contrattazione immobiliare

e normativa urbanistica

Milano, 13 marzo 2013
Camera di Commercio di Milano • Palazzo Turati

Progetto Giovani Eccellenze: l'adesione all'evento formativo permette di iscriversi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 40% sulla quota di partecipazione.

I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito, partecipare al forum riservato agli iscritti e inerente al tema dell'incontro. Nel corso dell'intervento formativo saranno inoltre previste numerose opportunità di dibattito al fine di favorire l'interazione tra partecipanti e docenti, incentivare l'analisi di casi pratici e problematiche operative

Responsabile dell'evento
Dott. Andrea Sorba

Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche
Tel. 011.0204111
Fax. 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
P. IVA 09964310014
www.optime.it - info@optime.it